



REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO

Nell'adunanza del 9 settembre 2021

composta dai magistrati:

Maria Elisabetta LOCCI	Presidente
Elena BRANDOLINI	Consigliere relatore
Amedeo BIANCHI	Consigliere
Giovanni DALLA PRIA	Referendario
Fedor MELATTI	Referendario
Daniela D'AMARO	Referendario
Chiara BASSOLINO	Referendario

VISTI gli artt. 81, 97, 100, 117 e 119 della Costituzione;

VISTO il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

VISTO il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti con il quale è stata istituita in ogni Regione ad autonomia ordinaria una Sezione regionale di Controllo, deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000, modificato con le deliberazioni delle Sezioni Riunite n. 2, del 3 luglio 2003, e n. 1, del 17 dicembre 2004 e, da ultimo, con deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 229, del 19 giugno 2008;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali (TUEL);

VISTA la legge 5 giugno 2003 n. 131;

VISTA la legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 166 e seguenti;

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n.196;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

VISTO l'art. 148-bis, comma 3, del TUEL, così come introdotto dalla lettera e), del comma 1 dell'art. 3, decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge n. 213 del 7 dicembre 2012;

VISTE le Linee di indirizzo per la redazione delle relazioni inerenti al Bilancio di previsione 2017-2019, approvate dalla Sezione delle autonomie con Deliberazione n. 14/SEZAUT/2017/INPR;

VISTE le Linee-guida e il questionario per la redazione delle relazioni inerenti al Rendiconto dell'esercizio 2017, approvate dalla Sezione delle autonomie con Deliberazione n. 16/SEZAUT/2018/INPR;

VISTE le Linee-guida e il questionario per la redazione delle relazioni inerenti al Bilancio di previsione 2018/20, approvate dalla Sezione delle autonomie con Deliberazione n. 8/SEZAUT/2018/INPR;

VISTE le Linee-guida e il questionario per la redazione delle relazioni inerenti al Rendiconto dell'esercizio 2018, approvate dalla Sezione delle autonomie con deliberazione n. 12/SEZAUT/2019/INPR;

VISTA la deliberazione 21/2020/INPR con la quale la Sezione ha approvato il programma di lavoro per l'anno 2020;

VISTA l'ordinanza presidenziale 7/2020/INPR con la quale sono stati approvati i criteri di selezione degli enti da assoggettare al controllo;

VISTI gli artt. 148 e 148-bis T.U.E.L.;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato del 12 maggio 2016;

ESAMINATI gli schemi di bilancio B.D.A.P. trasmessi dall'ente in osservanza dell'art. 227, comma 6, D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, secondo le tassonomie XBRL definite con decreto del Presidente della Corte dei conti del 21 dicembre 2015, n. 112, adottato ai sensi dell'art. 20-bis del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito in legge 17 dicembre 2012, n. 221;

ESAMINATE le relazioni sul Bilancio 2018-2020 e sui rendiconti di gestione per gli esercizi finanziari 2017 e 2018, redatte dall'Organo di revisione del Comune di Stienta (RO);

VISTA l'ordinanza del Presidente n. 42/2021 di convocazione della Sezione per l'odierna seduta;

UDITO il Relatore, Consigliere Elena Brandolini;

FATTO

1. La Sezione, nell'ambito delle attività di controllo per l'anno 2020, ha esaminato la documentazione relativa al Comune di Stienta (RO), ente di piccole dimensioni (3.221 abitanti), ed in particolare:

- le relazioni-questionari sul rendiconto relativo all'esercizio 2017, sul bilancio di

previsione 2018-2020 e sul rendiconto relativo all'esercizio 2018, inoltrate dall'organo di revisione dell'Ente, in ottemperanza alle disposizioni normative di cui all'art. 1, commi 166 e 167, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, redatte in conformità alle indicazioni espresse dalla Sezione delle Autonomie con le deliberazioni di indirizzo riportate in premessa;

- le relazioni dell'Organo di revisione relative ai richiamati documenti del ciclo di bilancio;
- le certificazioni del saldo di finanza pubblica per gli esercizi 2017 e 2018;
- gli schemi di bilancio presenti nella Banca dati delle Amministrazioni Pubbliche (BDAP).

Si premette che il Comune di Stienta è stato destinatario:

- della deliberazione n. 62/2018/PRSE in cui questa Sezione, nel concludere l'esame della documentazione inerente al Rendiconto per l'esercizio 2015 e al Bilancio di Previsione 2016-2018, aveva accertato il mancato rispetto del termine di approvazione del rendiconto fissato dall'art. 227, comma 2, del D.lgs. n. 267/2000 e criticità nella conciliazione dei rapporti creditori e debitori tra l'Ente e gli organismi partecipati, in quanto la relativa nota informativa non risultava corredata dalla doppia asseverazione da parte dei rispettivi organi di controllo

1.1. L'analisi svolta ha evidenziato talune incongruenze di dati e criticità della gestione, sulle quali l'Ente con nota prot. n. 7658 del 3 dicembre 2020 - a firma congiunta del Sindaco e del Revisore dei conti – (acquisita al prot. Cdc n. 5914 del 9 dicembre successivo) ha fornito i dovuti chiarimenti.

Nello specifico, dall'analisi sono emerse, in particolare, le criticità di seguito evidenziate, comuni ad entrambi gli esercizi finanziari in esame:

- violazione del termine di legge per l'approvazione del rendiconto;
- sofferenza diffusa nella capacità di riscossione in conto residui, accompagnata da un non soddisfacente grado di attendibilità della previsione delle entrate finali;
- accertamento per cassa delle entrate derivanti dall'attività di contrasto all'evasione tributaria;
- mancata valorizzazione della cassa vincolata;
- indice di tempestività dei pagamenti positivo;
- carenze nel sistema informativo, che non consente di rilevare i rapporti finanziari, economici e patrimoniali tra l'Ente e le sue società partecipate, e assenza della doppia asseverazione in taluni prospetti dimostrativi dei debiti e crediti tra l'Ente ed i propri organismi partecipati, nonché disallineamento tra i dati dell'Amministrazione e quelli della società AcqueVenete S.p.a.;
- evidente errata compilazione di intere Sezioni del Questionario relativo al rendiconto dell'esercizio finanziario 2018.

1.2. Fermo restando quanto sopra, la situazione contabile-finanziaria del Comune in esame risulta compendiate dalle seguenti tabelle:

EQUILIBRI DI BILANCIO

La costruzione degli equilibri nei bilanci di previsione 2017-2019 e 2018-2020 rispetta quanto stabilito dal D.lgs. n. 118/2011, sia a preventivo che a consuntivo.

	Rendiconto 2017	Rendiconto 2018
Equilibrio di parte corrente	143.624,55	41.892,07
Equilibrio di parte capitale	14.533,25	37.904,25
Saldo delle partite finanziarie	0	0
Equilibrio finale	158.157,80	79.796,32

Il risultato finale della gestione di competenza esprime una situazione di equilibrio, anche al netto delle componenti relative all'avanzo applicato e al saldo del FPV di entrata e di spesa, vuoi in parte corrente che in parte capitale, sia per l'esercizio 2017, che per il 2018.

L'avanzo di amministrazione è stato applicato nei limiti di quello determinato nell'esercizio precedente e della sua composizione. Nello specifico l'avanzo, per l'esercizio 2017, finanziato con quota disponibile, è stato applicato in parte corrente per un importo di euro 80.361, pari al 14,99% dell'avanzo e con un'incidenza sulle spese correnti dello 3,71%; anche in conto capitale l'avanzo, applicato per un importo di euro 10.290,00, è stato finanziato con la quota disponibile (capiente). Di conseguenza, per il 2017, il saldo di parte corrente, al netto dell'avanzo applicato, risulta positivo per euro 63.263,55. Va comunque segnalato che una parte dell'avanzo applicato in parte corrente (euro 55.601) è stato utilizzato in salvaguardia degli equilibri. Per quel che riguarda l'esercizio 2018, l'avanzo non è stato applicato in parte corrente, ma in conto capitale, per un importo di euro 270.956, finanziato con la quota disponibile e quota destinata dell'avanzo 2017, entrambe capienti; l'utilizzo complessivo corrisponde al 40,44% dell'avanzo stesso. Analogamente, per l'esercizio 2018, il saldo di parte corrente risulta positivo per euro 41.892,07.

L'art. 162 TUEL risulta rispettato in entrambi gli esercizi considerati.

L'ente rispetta il saldo-obiettivo di finanza pubblica per entrambi gli esercizi, sia in sede previsionale che a rendiconto, anche se, per quel che riguarda il 2018, nei dati presenti in RGS risulta un diverso importo in relazione all'applicazione dell'avanzo in conto capitale. La circostanza non inficia il rispetto dei vincoli e si può ragionevolmente presumere che la rilevata discrasia sia stata determinata dalla mancata considerazione di alcune tipologie di entrata, in quanto mezzi di terzi.

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

	Rendiconto 2017	Rendiconto 2018
Fondo cassa finale	524.268,50	776.298,00
Residui attivi	1.250.583,95	1.105.976,47
Residui passivi	1.032.466,63	983.370,76
FPV	72.289,08	348.618,67
Risultato di amministrazione	670.096,74	550.285,04
Parte accantonata	383.845,13	345.710,84
<i>Di cui: FCDE</i>	<i>380.000,00</i>	<i>340.000,00</i>
Totale parte vincolata	14.533,55	52.437,80
Totale parte destinata agli investimenti	134.174,97	6.937,02
Totale parte disponibile	137.543,09	145.199,38

Rispetto all'esercizio 2016 il risultato di amministrazione dell'esercizio 2017 è aumentato del 24,97% e la quota disponibile del 15,27%; rispetto all'esercizio 2017, il risultato di amministrazione dell'esercizio 2018 è diminuito del 17,88%, mentre la quota disponibile si incrementa del 5,57%.

Nell'esercizio 2017, i residui incidono sull'avanzo per il 32,55%, mentre il fondo cassa incide per il 78,24%. La quota disponibile costituisce il 20,53% dell'avanzo di lett. A.

Nell'esercizio 2018, la quota disponibile incide sull'intero avanzo di amministrazione per il 26,39%; i residui incidono per il 22,28%, mentre il fondo cassa incide per il 141,07%.

CAPACITA' DI RISCOSSIONE

La capacità di riscossione dell'Ente si manifesta con particolare riferimento ai seguenti dati:

	Rendiconto 2017 Accertamenti (a)	Rendiconto 2017 Riscossioni (b)	% (b/a)	Rendiconto 2018 Accertamenti (c)	Rendiconto 2018 Riscossioni (d)	% (d/c)
Tit.1 residui (iniziali + riaccertati)	608.911,71	266.050,33	43,69%	491.671,60	371.024,15	75,46%
Tit.1 competenza	1.733.832,58	1.298.667,58	74,90%	1.707.948,82	1.457.103,05	85,31%
Tit.3 residui (iniziali + riaccertati)	271.183,02	171.105,67	63,10%	227.524,83	190.002,02	83,51%
Tit.3 competenza	376.696,59	304.535,38	80,84%	440.954,43	304.285,80	69,01%

Resta fermo quanto già evidenziato sopra circa la sofferenza nella capacità di riscossione in conto residui e in conto competenza.

La situazione di cassa, comunque, non denota problemi di liquidità né di solvibilità dell'Ente.

Va, tuttavia, rilevato che l'indice annuale sulla tempestività dei pagamenti rilevante ai fini dell'art. 1, comma 1, del d.l. 24 aprile 2014, n. 66, si attesta su valori positivi per entrambi gli esercizi.

SITUAZIONE DI CASSA

	Rendiconto 2017	Rendiconto 2018
Fondo cassa finale	524.268,50	776.298,00
Anticipazione di tesoreria	0	0
Cassa vincolata	0	0
Tempestività dei pagamenti	29,28	28,62

L'Organo di revisione dichiara la corrispondenza tra le scritture dell'Ente e quelle del Tesoriere e non emergono quote di anticipazioni non restituite.

Per l'esercizio 2017, per quel che riguarda gli equilibri di cassa, il differenziale tra riscossioni e pagamenti risulta negativo in conto residui, non compensato dal saldo positivo in competenza, con il risultato finale di un fondo cassa di euro 524.268,50, con un decremento, rispetto a quello iniziale, pari al 12,95%.

Analogamente, per l'esercizio 2018, quanto agli equilibri di cassa, il differenziale tra riscossioni e pagamenti risulta positivo in competenza, tale da compensare

abbondantemente il saldo negativo in conto residui, con il risultato finale di un fondo cassa di euro 776.298,00, con un incremento, rispetto a quello iniziale, pari al 48,07%.

Non risulta valorizza la cassa vincolata in entrambi gli esercizi finanziari considerati.

INDEBITAMENTO

	2017	2018
Debito complessivo a fine anno	4.296.337,28	4.259.728,85

L'Ente dichiara di non avere in essere operazioni di partenariato pubblico-privato e/o di finanza derivata.

Si osserva inoltre, con particolare riferimento a quanto dichiarato dall'Organo di revisione per gli esercizi 2017 e 2018, che:

- nelle domande preliminari del questionario non sono segnalati elementi di particolare criticità;
- c'è coerenza nell'ammontare del FPV iscritto nei bilanci degli esercizi 2016-2017-2018 e non si segnalano criticità in ordine alla sua contabilizzazione;
- l'indebitamento rispetta i parametri sanciti dagli articoli 203, 204 e 207 del TUEL;
- non vi sono passività potenziali non coperte da apposito accantonamento di avanzo;
- non sono segnalati debiti fuori bilancio in attesa di riconoscimento;
- la spesa per il personale rispetta i vincoli sanciti dalla normativa vigente; non vengono segnalate criticità in ordine alla contrattazione integrativa;
- la contabilizzazione dei servizi per conto terzi rispetta il principio contabile;
- l'Ente ha provveduto alla tenuta dell'inventario e della contabilità economico-patrimoniale per entrambi gli esercizi 2017 e 2018. Il Questionario non espone le politiche di valorizzazione del patrimonio perseguite da parte dell'Ente, non ricorrendo la fattispecie;
- non sono segnalate situazioni di criticità in ordine alle partecipazioni societarie, ad eccezione del sistema informativo che non consente di rilevare i rapporti finanziari, economici e patrimoniali con le partecipate in entrambi gli esercizi 2017 e 2018. Tuttavia, per entrambi gli esercizi finanziari 2017 e 2018, l'Organo di revisione segnala che sebbene non si siano verificati casi di mancata conciliazione dei rapporti creditori e debitori tra Ente e organismi partecipati, è riscontrata l'assenza della doppia asseverazione, in alcuni casi, dei relativi prospetti. Inoltre, l'Organo di revisione si riserva ulteriori verifiche in relazione alla riconciliazione dei rapporti debito/credito in relazione ad alcuni organismi partecipati e formula alcune raccomandazioni all'Amministrazione;
- per entrambi gli esercizi finanziari considerati l'Organo di revisione raccomanda e suggerisce all'Ente una serie di prescrizioni per "una migliore amministrazione" (Sezione "Suggerimenti e raccomandazioni" della Relazione sulla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto della gestione e sullo schema di rendiconto).

DIRITTO

2. In via preliminare occorre evidenziare che sebbene le riscontrate incongruenze di dati e criticità della gestione non integrino fattispecie di irregolarità sanzionabili, nei termini

di cui al comma terzo dell'art. 148-bis T.U.E.L., il Collegio in ordine alle stesse rinvia la necessità di richiamare l'attenzione dell'Ente – in particolare degli organi politici e degli organi tecnici di controllo (Responsabile dei servizi finanziari, Revisori dei conti, Segretario comunale), ognuno per la parte di competenza – affinché possano, per il futuro, essere adottate le opportune misure di autocorrezione, di esclusiva competenza dell'Ente destinatario, atte a promuoverne l'eliminazione. Il controllo in questione, infatti, in quanto finalizzato alla verifica del rispetto delle regole giuridico-contabili che presiedono alla sana gestione finanziaria, si estrinseca anche attraverso le forme della delibera-segnalazione contenente le riscontrate irregolarità/criticità le quali, seppur non connotate da gravità tale da incidere nell'immediato sugli equilibri finanziari, ove reiterate, potrebbero ingenerare comunque gravi squilibri gestionali.

2.1. Si ricorda, in proposito, che il sindacato di legittimità e regolarità sui bilanci dei singoli enti locali esercitato dalle Sezioni regionali di controllo – previsto a partire dalla emanazione dell'art. 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è stato, in seguito, ulteriormente potenziato con le misure introdotte dal d.l. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito nella legge 7 dicembre 2012, n. 213, e poi trasfuso nell'art. 148-bis del TUEL - nel quale, da un lato, sono stati riportati i controlli ex comma 166 di cui sopra per la verifica dei principali fenomeni gestori in grado di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti e, dall'altro, sono state stabilite le misure sanzionatorie e/o interdittive conseguenti all'accertamento, da parte delle competenti Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria, o del mancato rispetto dei vincoli di finanza pubblica posti a presidio del pareggio/equilibrio di bilancio.

Ne consegue che, nel loro percorso evolutivo, i controlli sui bilanci degli enti locali hanno assunto progressivamente caratteri cogenti nei confronti dei destinatari, proprio per prevenire o contrastare gestioni contabili non corrette, suscettibili di alterare l'equilibrio del bilancio (art. 81 Cost.) e di riverberare tali disfunzioni sul conto consolidato delle pubbliche amministrazioni, vanificando conseguentemente la funzione di coordinamento dello Stato finalizzata al rispetto degli obblighi comunitari. Non bisogna trascurare, sul punto, che i vincoli di finanza pubblica posti a tutela dell'unità economica della Repubblica sono, oggi, ancor più pregnanti nel quadro delineato dall'art. 2, comma 1, della legge costituzionale n. 1 del 2012, che nel comma premesso all'art. 97 Cost., richiama il complesso delle pubbliche amministrazioni ad assicurare, in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea, l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico. A ciò deve aggiungersi che i predetti controlli, per espresso disposto normativo, sono altresì diretti a rappresentare agli organi elettivi degli enti controllati, la reale ed effettiva situazione finanziaria e/o le gravi irregolarità riscontrate nella gestione dell'ente, in modo tale che gli stessi possano responsabilmente assumere le decisioni che ritengano più opportune e, per tale motivo, si pongono in una prospettiva dinamica, in grado di finalizzare il confronto tra fattispecie e parametro normativo alla adozione di effettive misure correttive funzionali a garantire il rispetto complessivo degli equilibri di bilancio (*ex plurimis*: Corte Costituzionale, sentenze n. 198 del 2012, n. 60 del 2013, n. 40 del 2014, n. 155/2015, n. 188/2016, n. 228 del 2017, Corte dei conti, Sezione delle autonomie, deliberazione n. 12/SEZAUT/2019/INPR).

Deve essere, poi, ulteriormente sottolineato che, come espressamente stabilito dalla richiamata disposizione normativa, tale controllo è svolto sulla base di criteri e linee guida definite in modo unitario dalla Corte dei conti le quali, da un lato, costituiscono le basi per una più proficua collaborazione tra la Corte stessa e le Istituzioni territoriali e, dall'altro, rappresentano lo strumento essenziale per una più efficace e sinergica cooperazione tra organi di controllo interno ed esterno. Alle linee guida e all'annesso questionario, infatti, devono fare riferimento sia l'Organo di revisione degli enti locali, per le attività di controllo allo stesso demandate, quanto le Sezioni regionali di controllo per le analisi di competenza e, in particolare, per la verifica del rispetto degli obiettivi del pareggio di bilancio, dei vincoli di finanza pubblica e della sostenibilità dell'indebitamento. Per le Sezioni regionali di controllo, tuttavia, le linee guida ed il questionario costituiscono un supporto operativo che non limita gli approfondimenti istruttori di cui le stesse ravvisino la necessità, anche in relazione ad ulteriori profili contabili e gestionali ritenuti di interesse, in ordine ai quali le Amministrazioni e gli Organi di revisione contabile sono tenuti a garantire tutte le informazioni richieste, secondo le indicazioni fornite dalle Sezioni di controllo territorialmente competenti.

In considerazione di tutto quanto sin qui osservato, vanno pertanto richiamate le linee guida della Sezione delle Autonomie (già citate nel preambolo: ci si riferisce in particolare alle linee-guida per la redazione delle relazioni inerenti al Rendiconto dell'esercizio 2017, approvate dalla Sezione delle autonomie con Deliberazione n. 16/SEZAUT/2018/INPR ed alle linee-guida per la redazione delle relazioni inerenti al Rendiconto dell'esercizio 2018, approvate dalla Sezione delle autonomie con deliberazione n. 12/SEZAUT/2019/INPR), ove si è sottolineata l'opportunità di proseguire nel monitoraggio degli istituti più rilevanti del sistema armonizzato, focalizzando l'attenzione su specifici profili gestionali indicativi della capacità di perseguire quella effettiva stabilità di medio-lungo termine. Pertanto, in continuità con il percorso già intrapreso per il passato, ed in conformità alla ormai consolidata giurisprudenza della Corte costituzionale, anche per gli esercizi in esame il questionario ha privilegiato l'analisi degli aspetti principali della gestione, ossia: gestione finanziaria, risultato di amministrazione, indebitamento.

Si evidenzia, infine, che l'esame della Corte è limitato ai profili di criticità ed irregolarità segnalati nella pronuncia, sicché l'assenza di uno specifico rilievo su altri profili non può essere considerata quale implicita valutazione positiva.

2.2. Per quanto sopra premesso, all'esito dell'analisi svolta e dell'intervenuta interlocuzione con l'Ente la Sezione, pur tenendo in debita considerazione quanto da questi rappresentato e precisato (nota di risposta prot. n. 7658 del 3 dicembre 2020 - acquisita al prot. C.d.C. al n. 5914 del 9 dicembre successivo), non può esimersi dal richiamare l'attenzione sui riscontrati profili di criticità della gestione e sulle conseguenziali osservazioni e raccomandazioni di seguito rappresentate.

2.2.1. Ritardo nell'approvazione del rendiconto per gli esercizi finanziari 2017 e 2018

Risulta in atti che l'approvazione dei rendiconti relativi agli esercizi finanziari 2017 e 2018 è avvenuta, rispettivamente, solo in data 15 maggio 2018 e 9 maggio 2019, quindi,

oltre il termine di legge.

In sede istruttoria l'Ente ha precisato "*che lo schema di rendiconto per l'anno 2017 è stato licenziato dalla Giunta con deliberazione n. 44 del 09/04/2018 e il rendiconto 2018 è stato licenziato dalla Giunta con deliberazione n. 46 del 08/04/2019*" e, nel contempo, ha rappresentato di non aver effettuato nessuna assunzione fino all'invio degli atti alla BDAP.

Va richiamata, *in primis*, l'attenzione dell'Ente sull'art. 227, comma 2, del TUEL il quale prescrive espressamente che "*il rendiconto della gestione è deliberato entro il 30 aprile dell'anno successivo dall'organo consiliare, tenuto motivatamente conto della relazione dell'organo di revisione (...)*" e, quindi, sulla obbligatorietà del rispetto dei predetti termini e competenze.

In specie, il Consiglio comunale ha approvato il rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario 2017 con propria deliberazione n. 20 in data 15 maggio 2018 e il rendiconto per l'esercizio 2018 con deliberazione n. 20 del 9 maggio 2019.

Si conferma, pertanto, la tardività nell'adempimento.

In proposito la Sezione ricorda che:

- l'osservanza del termine prescritto per tale adempimento riveste estrema rilevanza nell'ambito della gestione amministrativa e contabile dell'ente locale, atteso che il rendiconto costituisce veicolo di informazioni comparative e strumento di verifica dei valori della previsione e programmazione definitiva alla luce dei risultati concreti conseguiti, suscettibile di evidenziare gli eventuali scostamenti e di renderne intellegibili le ragioni;
- la rendicontazione, simmetricamente alla tempestiva programmazione per un corretto sviluppo delle politiche di bilancio, rappresenta, al contempo, la certificazione dei risultati dell'esercizio trascorso e il presupposto per gli eventuali interventi di variazione delle previsioni del bilancio in corso di gestione. Il ritardo in questo adempimento deve essere considerato un "*vulnus*" dell'ordinato svolgersi del ciclo di bilancio, la cui importanza si misura, indirettamente, anche nelle conseguenze previste dall'art. 243, comma 6, TUEL che assoggetta gli enti ritardatari, in via provvisoria ossia fino all'intervenuto adempimento, ai controlli centrali previsti per gli enti strutturalmente deficitari, in materia di copertura di alcuni servizi;
- che, a parte, gli interventi surrogatori nei casi di inadempienze di particolare gravità (art. 141 TUEL), ulteriori misure sanzionatorie in caso di mancato rispetto dei termini per l'approvazione di determinati documenti contabili (quali il bilancio di previsione e il rendiconto) sono state introdotte dall'art. 9, comma 1-quinquies, d.l. n. 113/2016, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2016, n. 160;
- che al bilancio di previsione deve essere allegato il rendiconto deliberato e che, attesa la natura di atto prodromico del rendiconto del penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il bilancio, l'assenza di detto documento potrebbe condurre all'emersione di rilievi di illegittimità inerenti all'attendibilità e alla veridicità del successivo bilancio di previsione.

La Sezione richiama, pertanto, l'attenzione dell'Ente, sulle limitazioni e sanzioni

conseguenti al mancato rispetto degli obblighi di cui sopra e raccomanda, per il futuro, che codesto Ente adotti idonee misure a garantire il rispetto dei termini di legge per l'approvazione dei principali documenti del ciclo di bilancio e, in particolare, del rendiconto di gestione.

2.2.2. Sofferenza diffusa nella capacità di riscossione in conto residui accompagnata da un non soddisfacente grado di attendibilità della previsione delle entrate finali

L'analisi svolta ha evidenziato una sofferenza diffusa nella capacità di riscossione in conto residui per tutti i Titoli e, in particolare, in relazione ai “*residui iniziali + riaccertati*” per il Titolo 1 (43,69% nel 2017 e 75,46% nel 2018), e per il titolo 3 (63,10% per il 2017 che si eleva all'83,51% nel 2018), nonché sofferenza nella riscossione in c/competenza per il titolo 1 (74,90% nel 2017 che si eleva all'85,31% nel 2018), e per il titolo 3 (dall'80,84% nel 2017 scende al 69,01% nel 2018), accompagnata da un non soddisfacente grado di attendibilità della previsione delle entrate finali.

Questo sebbene l'Ente abbia:

- un grado di copertura delle spese correnti e rimborso prestiti adeguato (104,05% per l'esercizio 2017 e 100,76% per il 2018, comunque in peggioramento rispetto all'esercizio precedente);
- un adeguato grado di autonomia finanziaria (92,35% per il 2017 e 92,23% per il 2018);
- una buona capacità di realizzo delle previsioni in accertamenti, con riferimento in particolare alle entrate proprie (per l'esercizio 2017: Tit. I: 98,52%; Tit. II: 81,03%; Tit. III: 76,51%; Tit. IV: 106,73%; per il 2018: Tit. I: 96,20%; Tit. II: 78,85%; Tit. III: 83,54%; Tit. IV: 11,76%, in flessione comunque rispetto all'esercizio precedente).

La velocità di riscossione in conto competenza evidenzia una sofferenza diffusa nell'esercizio 2017 (Tit. I: 74,90%; Tit. II: 70,69%; Tit. III: 80,84%; Tit. IV: 69,11%) che migliora leggermente nell'esercizio 2018 (Tit. I: 85,31%; Tit. II: 83,16%; Tit. III: 69,01%; Tit. IV: 89,73%).

Per quel che riguarda i residui, dai dati BDAP risulta che:

- nell'esercizio 2017: l'incidenza dei residui attivi sul totale degli accertamenti corrisponde al 46,81%. I tassi di smaltimento di detti residui nei vari Titoli oscillano dal 26,07% del Tit. IV al 54,34% del Tit. I.
L'incidenza del totale dei residui passivi sul totale degli impegni è pari al 37,95%. la situazione nel corso del 2017 esprime comunque un decremento dei residui nel loro complesso.
- Nell'esercizio 2018: l'incidenza dei residui attivi sul totale degli accertamenti corrisponde al 40,37%. I tassi di smaltimento di detti residui nei vari Titoli oscillano dall' 8,35% del Tit. IV al 60,93% del Tit. I.
L'incidenza del totale dei residui passivi sul totale degli impegni corrisponde a 37,04%.

La Sezione rammenta che la gestione delle risorse della collettività amministrata non è, nel tempo, impermeabile ad evidenti sofferenze creditorie e debitorie laddove non sia accompagnata da un approccio necessariamente dinamico e preventivo nel monitoraggio degli andamenti e nell'efficacia della riscossione e dei pagamenti. Ricorda, altresì, che i

residui, una volta riportati nel bilancio, concorrono a formare il risultato di amministrazione che l'ente può applicare negli esercizi successivi. Inoltre, la capacità dell'Ente di realizzare le entrate accertate costituisce il presupposto ineludibile per l'impostazione delle politiche pubbliche anche negli enti del livello di governo locale. Da ciò discende che tanto più efficace sarà la capacità dell'Ente di riscuotere le proprie entrate, tanto più alta sarà la disponibilità di risorse liquide per rendere maggiori e/o migliori servizi alla cittadinanza.

Inoltre, non va dimenticato, che intorno alle risorse finanziarie, alla loro effettiva realizzazione e alla loro corretta utilizzazione, ruota il nuovo sistema di armonizzazione dei bilanci e delle regole di sana gestione.

Sotto altro aspetto va, poi, rimarcato che lo sviluppo dell'autonomia finanziaria e, entro i limiti di legge, dell'autonomia impositiva, che contraddistingue la finanza comunale unitamente al conseguente ridimensionamento della finanza derivata, rendono centrale il ruolo della riscossione delle entrate quale mezzo atto ad assicurare i servizi da rendere alla comunità amministrata. La capacità dell'Ente di realizzare le entrate accertate, infatti, costituisce il presupposto ineludibile per l'impostazione delle politiche pubbliche anche negli enti del livello di governo locale. Da ciò discende che tanto più efficace sarà la capacità dell'Ente di riscuotere le proprie entrate, tanto più alta sarà la disponibilità di risorse liquide per rendere maggiori e/o migliori servizi alla cittadinanza.

Sul punto la Sezione rammenta che, come costantemente affermato anche dalla Corte costituzionale, *“una riscossione ordinata e tempestivamente controllabile delle entrate è elemento indefettibile di una corretta elaborazione e gestione del bilancio, inteso come “bene pubblico” funzionale “alla valorizzazione della democrazia rappresentativa”* (Corte costituzionale, sentenza n. 184 del 2016; nello stesso senso, sentenze n. 247 e n. 80 del 2017), mentre meccanismi comportanti una *“lunghissima dilazione temporale”* (sentenza n. 18 del 2019) sono difficilmente compatibili con la sua fisiologica dinamica (Corte Costituzionale sentenza 15 marzo 2019 n.51).

La Sezione, pertanto, richiama l'ente a valutare con la dovuta attenzione le criticità e le inefficienze riscontrate, nonché le relative cause, al fine di verificare se gli interventi previsti ed adottati consentano di marginalizzare il rischio di perdita e di stimolare il ritorno di flusso di valori finanziari e, nel contempo, raccomanda a tutti gli organi preposti, sia politici che tecnici, ciascuno per quanto di propria competenza, di porre in essere le conseguenti azioni, soprattutto in sede determinazione delle previsioni di entrata, al fine di rendere maggiormente efficiente la propria capacità di riscossione delle entrate accertate, e di vigilare sull'andamento del fenomeno, anche in vista della adozione di misure di cautela ulteriori che dovessero rendersi necessarie per la salvaguardia degli equilibri di bilancio.

2.2.3. Accertamento per cassa delle entrate derivanti dall'attività di contrasto all'evasione tributaria

Per entrambi gli esercizi finanziari in esame emerge dagli atti la totale coincidenza tra gli accertamenti e le riscossioni di competenza in relazione alle entrate derivanti dall'attività di contrasto all'evasione tributaria e che, pertanto, gli accertamenti sono stati effettuati per cassa.

Al riguardo si evidenzia che l'All. 4/2 al D.lgs. n. 118/2011 prevede (punto 3.3) che *“sono accertate per l'intero importo del credito anche le entrate di dubbia e difficile esazione, per le quali non è certa la riscossione integrale, quali le sanzioni amministrative al codice della strada, gli oneri di urbanizzazione, i proventi derivanti dalla lotta all'evasione, ecc.”*; allo stesso modo l'esempio n. 4 contenuto nel medesimo All. 4/2- Appendice tecnica- prevede che *“nel rispetto del principio contabile generale n. 9 della prudenza, il principio applicato della contabilità finanziaria n. 3.3 prevede che le entrate di dubbia e difficile esazione, per le quali non è certa la riscossione integrale, sono accertate per l'intero importo del credito (ad es. le sanzioni amministrative al codice della strada, gli oneri di urbanizzazione, i proventi derivanti dalla lotta all'evasione, ecc.). Pertanto, per tali entrate è escluso il cd. accertamento per cassa ed è obbligatorio effettuare un accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, vincolando una quota dell'avanzo di amministrazione”*.

In relazione a tale profilo, la Sezione richiama il Comune ad un pedissequo rispetto della disciplina sopra richiamata, evidenziando che l'accertamento integrale delle entrate, pur con le eccezioni previste dal D.lgs. n. 118/2011, accompagnato dalla contestuale previsione del fondo crediti di dubbia esigibilità, costituisce uno degli aspetti principali della disciplina concernente l'armonizzazione contabile.

2.2.4. Mancata determinazione della giacenza di cassa vincolata ad inizio anno

Per entrambi gli esercizi finanziari in esame non risulta valorizzata la cassa vincolata.

Ciò non rappresenta una criticità qualora l'Ente abbia provveduto ad aggiornare correttamente la giacenza di cassa vincolata al 31/12 di ciascun anno considerato.

In sede istruttoria l'Ente ha conferma che in tutti e due gli esercizi non risulta la gestione vincolata di cassa come da determine del Responsabile dell'Area Intercomunale 2 Ragioneria e Contabilità n. 30 del 25/1/2018 e n. 46 del 24/1/2019 (versate in atti).

La Sezione prende atto di quanto rappresentato dall'Ente

Tuttavia, sul punto, evidenzia l'importanza in termini generali, ai fini dell'attenuazione del rischio di emersione di futuri squilibri di bilancio, della corretta apposizione di vincoli alle entrate riscosse, nonché della relativa osservanza nella successiva gestione. L'esigenza che le risorse vincolate giacenti in cassa non siano distolte dalla loro originaria destinazione emerge nell'art. 195 del TUEL che, nell'ammettere deroghe al vincolo di destinazione di tali risorse, pone limiti sia quantitativi che procedurali; pone, altresì, la necessità che i movimenti di utilizzo e di reintegro delle somme vincolate siano oggetto di registrazione contabile secondo le modalità indicate nel Principio applicato della contabilità finanziaria (si vedano anche le linee di indirizzo in tema di gestione di cassa delle entrate vincolate e destinate di cui alla deliberazione della Sezione delle Autonomie n. 31/2015/INPR). Inoltre, si rammenta che l'art. 180 del d.lgs. n. 267 del 2000 prescrive, alla lett. d), che l'ordinativo di incasso riporti, fra le altre annotazioni, *“gli eventuali vincoli di destinazione delle entrate derivanti da legge, da trasferimenti o da prestiti”*. Allo stesso modo, il successivo art. 185 impone, alla lett. i), che anche i mandati di pagamento attestino *“il rispetto degli eventuali vincoli di destinazione stabiliti per legge o relativi a trasferimenti o ai prestiti”*.

2.2.5. Indice annuale di tempestività dei pagamenti positivo

Per entrambi gli esercizi considerati, l'indicatore di tempestività dei pagamenti di cui al comma 1 dell'art. 9 del DPCM 22 settembre 2014 è positivo (+29,28 per il 2017 e +28,62 per il 2018).

Va evidenziato, tra l'altro, che per l'esercizio 2017 l'attestazione dell'indicatore annuale è stata acquisita solo a seguito di richiesta istruttoria, in quanto non reperibile sul sito internet dell'Amministrazione.

La Sezione ricorda in proposito che a decorrere dall'esercizio finanziario 2015, con la predisposizione dei bilanci relativi all'esercizio 2015 e successivi, al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il responsabile che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e, più in generale, con le regole di finanza pubblica, e che la violazione dell'obbligo di accertamento di cui sopra comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa. Inoltre, qualora lo stanziamento di cassa, per ragioni sopravvenute, non consenta di far fronte all'obbligo contrattuale, l'amministrazione deve adottare le opportune iniziative, anche di tipo contabile, amministrativo o contrattuale, per evitare la formazione di debiti pregressi. Come peraltro sottolineato dalla Sezione delle Autonomie con deliberazione n. 24/2016, la disciplina dell'art. 183, comma 8, del TUEL - in base alla quale i funzionari responsabili dei singoli settori dell'amministrazione devono, prima di adottare provvedimenti che comportino impegni di spesa, verificare la coerenza di questi con l'obbligatorio prospetto allegato al bilancio di previsione, accertando preventivamente che il programma dei pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e, più in generale, con le regole di finanza pubblica - si pone, fra le altre misure, in un'ottica funzionale al mantenimento degli equilibri programmati.

Rammenta, poi, che ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 231/2002 il creditore ha diritto alla corresponsione degli interessi moratori sull'importo dovuto, ai sensi dei successivi articoli 4 e 5, salvo che il debitore dimostri che il ritardo nel pagamento del prezzo è stato determinato dall'impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile. Gli interessi moratori decorrono, senza che sia necessaria la costituzione in mora, dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento, analiticamente stabiliti dal comma 2 del menzionato articolo 4.

Richiama, pertanto, l'attenzione dell'Ente sulla necessità di intraprendere ogni utile azione al fine di rendere effettivo il rispetto delle tempistiche di legge per il pagamento dei creditori, anche in relazione all'obbligo previsto dall'art. 183, comma 8, TUEL, nonché alla possibile esposizione dell'ente alle conseguenze risarcitorie nei confronti dei creditori.

2.2.6. Carenze nel sistema informativo, mancata doppia asseverazione.

Quanto ai rapporti con gli organismi partecipati la Sezione rileva il carente monitoraggio delle gestioni delle società partecipate, dal momento che il sistema informativo non consente di rilevare i rapporti finanziari, economici e patrimoniali tra l'Ente e i suoi organismi partecipati (risposta negativa al quesito 12 della Sez. IV del questionario, sia

per il 2017 che per il 2018).

Emerge, poi, per entrambi gli esercizi considerati che, sebbene non si siano riscontrati casi di mancata conciliazione dei rapporti creditori e debitori, i prospetti dimostrativi di cui art. 11, comma 6, lett. j, d.lgs. n. 118/2011 dei debiti e crediti reciproci tra l'Ente e gli organismi partecipati non recano la doppia asseverazione degli organi di revisione (risposta negativa alla domanda 13 delle Sez. IV del questionario dedicata agli "Organismi partecipati").

Risulta, inoltre, un disallineamento, non trascurabile, con la società AcqueVenete s.p.a. sia nel 2017 che nel 2018, per cui l'Organo di revisione si è riservato ulteriori verifiche in relazione alla riconciliazione, ed ha raccomandato al Comune di "prendere contatto, senza indugio, con la Società partecipata (...) e provvedere alla quadratura delle posizioni reciproche (crediti e debiti) e, se del caso, intervenire per il recupero dei propri crediti o porre in essere i dovuti correttivi riallineando i valori di bilancio nel corso della corrente annualità 2019" (verbale n. 8 del 18.04.2019 - Sezione "Suggerimenti e raccomandazioni" della Relazione sulla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto della gestione e sullo schema di rendiconto dell'esercizio 2018). L'Organo di revisione ha comunque preso atto di "come prudenzialmente l'Amministrazione comunale abbia mantenuto congruo stanziamento nell'appositi FCDE a fronte di tale posizione creditoria (totale accantonamento pari ad Euro 105.000,00)" e contestualmente si è riservato "in occasione di una prossima verifica in programma di verificare l'esito dei chiarimenti che dovranno necessariamente essere richiesti in via formale dall'Ente al soggetto partecipato e, se del caso, provvedere ai necessari aggiustamenti nel corso della corrente annualità 2019, ovvero, provvedere a far valere il riconoscimento dei propri crediti".

A seguito di nota istruttoria prot. 5718 del 23/11/2020 l'Ente, con nota di risposta n. 7658 del 3/12/2020 (prot. C.d.C. n. 5914 del 9/12/2020), ha precisato che, a seguito della fusione di Polesine Acque in Acque Venete spa, è stato avviato un ricalcolo di quanto riconosciuto al Comune dal 2013, contestando in alcuni casi quanto già versato. Il ricalcolo ha visto una contestazione informale da parte del Comune, che comunque non ne ha risentito contabilmente, in quanto una parte del disallineamento era garantito dalla quota del FCDE (nel 2019 euro 10.000).

L'Ente comunale ha, quindi riassunto la situazione con il seguente prospetto:

ANNO	COMUNE DI STIENTA	ACQUEVENETE SPA	DISALLINEAMENTO
2017	178.841,61	Non pervenuto*	Non determinabile
2018	131.347,26	121.622,54	9.724,72
2019	118.499,35	110.173,12	8.326,23

*debito vs/Polesine Acque S.p.A.

Da quanto riferito nel prospetto dall'Ente, il disallineamento ammonta ad euro 9.724,72 nel 2018, e ad euro 8.326,23 nel 2019.

Il Comune precisa che permangono ancora residui per un importo di euro 8.326,23 (riferiti in parte al 2016 e in parte al 2018), che verranno eliminati con il consuntivo 2020.

Ne consegue che l'Ente ha quindi riconosciuto il ricalcolo della società e si è allineato.

La Sezione prende atto di quanto addotto dall'Amministrazione comunale e si riserva ogni opportuno riscontro della circostanza nel prosieguo dei controlli di propria competenza, in relazione ai cicli di bilancio 2019 e 2020.

Quanto alla mancata doppia asseverazione di cui alla disposizione dettata dall'art. 11, co. 6, lett. j), del d.lgs. n. 118 del 2011, si richiama integralmente il principio di diritto enunciato dalla Sezione delle autonomie con la deliberazione n. 2/SEZAUT/2016/QMIG.

La Sezione, quindi, richiama gli obblighi di controllo e le cautele legati alla natura pubblica delle risorse finanziarie impiegate che, pertanto, non vengono meno neanche a fronte di scelte politiche volte a porre a carico degli organismi partecipati, e dunque indirettamente a carico degli enti locali che partecipano al capitale di tali società, i costi di attività e servizi che, sebbene non remunerativi per il soggetto che li svolge, si prefiggono tuttavia il perseguimento di obiettivi di promozione economica e sociale a vantaggio dell'intera collettività.

In proposito, la Sezione raccomanda un attento monitoraggio delle partecipazioni detenute, funzionali al mantenimento degli equilibri gestionali, e ritiene necessario sottolineare l'importanza della verifica dei crediti e debiti reciproci tra enti territoriali e propri organismi partecipati, che risponde all'esigenza di garantire trasparenza e veridicità delle risultanze del bilancio degli enti partecipati.

In tale prospettiva, l'intera durata della partecipazione deve essere accompagnata dal diligente esercizio di quei compiti di vigilanza (es., sul corretto funzionamento degli organi, sull'adempimento degli obblighi contrattuali), d'indirizzo (es., attraverso la determinazione degli obiettivi di fondo e delle scelte strategiche) e di controllo (es. sotto l'aspetto dell'analisi economico finanziaria dei documenti di bilancio) che la natura pubblica del servizio (e delle correlate risorse), e la qualità di socio comportano.

2.2.7. Evidente errata compilazione di intere Sezioni del Questionario relativo al rendiconto dell'esercizio finanziario 2018

L'analisi ha evidenziato molteplici discrasie ed erroneità nella compilazione del questionario (rispetto a quanto affermato nella Relazione del Revisore).

In particolare, nella Sezione I.III – "*Gestione Finanziaria – Entrate*" dei questionari relativi agli esercizi finanziari 2017 e 2018, i prospetti "*1. Grado di attendibilità delle previsioni delle entrate finali*" e "*2.1 Efficienza dell'attività di contrasto all'evasione tributaria nelle fasi di accertamento e di riscossione*" espongono le stesse identiche somme. I prospetti, infatti, sono perfettamente sovrapponibili. Atteso il riscontro positivo in relazione alle somme esposte nel questionario 2017, ne consegue la palese erroneità delle stesse somme esposte anche per il 2018 (come del resto comprovato dai dati di bilancio inseriti in BDAP e nella relazione dell'Organo di revisione al rendiconto).

La Sezione richiama l'attenzione degli organi preposti sulla necessità di porre particolare accuratezza nella corretta e completa compilazione del questionario e di rappresentare in esso dati precisi, concordanti, attendibili e veritieri: dovere che, giova ricordare, si accompagna alle correlate responsabilità.

3. Conclusivamente, la Sezione, al fine di prevenire potenziali pregiudizi per i futuri

equilibri di bilancio, ravvisa la necessità di richiamare l'Amministrazione comunale sulle criticità sopra evidenziate con lo scopo di dare impulso alle opportune misure correttive, di esclusiva competenza dell'Ente destinatario.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Veneto, in base alle risultanze della relazione resa dall'Organo di revisione, esaminato il questionario sul Rendiconto per l'esercizio 2017, sul Bilancio di previsione per gli anni 2018-2020 e sul Rendiconto per l'esercizio 2018 del Comune di Stienta (RO):

1. accerta che l'approvazione dei rendiconti relativi agli esercizi finanziari 2017 e 2018 è avvenuta oltre il termine di legge, rispettivamente in data 15 maggio 2018 e 9 maggio 2019. Richiama, pertanto, l'attenzione dell'Ente, sulle limitazioni e sanzioni conseguenti al mancato rispetto degli obblighi di cui sopra e raccomanda, per il futuro, l'adozione di idonee misure a garantire il rispetto dei termini di legge per l'approvazione;
2. riscontra, nei termini di cui in parte motiva, la sofferenza diffusa nella capacità di riscossione in conto residui, accompagnata da un non soddisfacente grado di attendibilità della previsione delle entrate finali. Raccomanda a tutti gli organi preposti, sia politici che tecnici, ciascuno per quanto di propria competenza, di intraprendere le conseguenti azioni e di vigilare sull'andamento del fenomeno in vista anche della adozione di misure di cautela ulteriori che dovessero rendersi necessarie per la salvaguardia degli equilibri di bilancio;
3. rileva che gli accertamenti delle entrate derivanti dall'attività di lotta all'evasione tributaria, per entrambi gli esercizi considerati, sono stati effettuati per cassa. Raccomanda all'Ente il rispetto scrupoloso dei principi di cui all'All. 4/2 al D.lgs. n. 118/2011, in particolare il punto 3.3;
4. rileva la mancata valorizzazione della giacenza di cassa vincolata al 1° gennaio di ciascuno degli esercizi finanziari considerati;
5. rileva che l'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti per entrambi gli esercizi finanziari, 2017 e 2018, è positivo (+29,28 per il 2017 e +28,62 per il 2018). Raccomanda all'Ente di intraprendere ogni utile azione al fine di rendere effettivo il rispetto delle tempistiche di legge per il pagamento dei creditori, anche in relazione all'obbligo previsto dall'art. 183, comma 8, TUEL, nonché alla possibile esposizione dell'ente alle conseguenze risarcitorie;
6. rileva il carente monitoraggio delle gestioni delle società partecipate, dal momento che il sistema informativo non consente di rilevare i rapporti finanziari, economici e patrimoniali tra l'Ente e i suoi organismi partecipati, e riscontra la mancata doppia asseverazione di cui alla disposizione dettata dall'art. 11, co. 6, lett. j), del d.lgs. n. 118 del 2011. Richiama l'ente, nei termini di cui in motivazione, sugli obblighi di controllo legati alla natura pubblica delle risorse utilizzate, nonché alla necessità di porre particolare attenzione alla corretta compilazione dei questionari, cui si accompagnano correlate responsabilità. Si riserva ogni opportuno riscontro in relazione alla riconciliazione del disallineamento emerso con la società AcqueVenete

s.p.a. nel prosieguo dei controlli di propria competenza in relazione ai cicli di bilancio 2019 e 2020;

7. rileva, nei termini di cui in parte motiva, discrasie ed erroneità nella compilazione del questionario per l'esercizio finanziario 2018. Richiama l'attenzione degli organi preposti sulla necessità di porre particolare cura nella corretta e completa compilazione del questionario e di rappresentare in esso dati precisi, concordanti, attendibili e veritieri: dovere che, giova ricordare, si accompagna alle correlate responsabilità;
8. rammenta l'obbligo di pubblicazione della presente pronuncia ai sensi dell'art. 31 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Copia della presente pronuncia sarà trasmessa in via telematica, mediante l'applicativo Con.Te, al Presidente del Consiglio Comunale, al Sindaco ed all'Organo di revisione economico-finanziaria del Comune di Stienta (RO).

Così deliberato in Venezia, nella Camera di consiglio del 9 settembre 2021.

Il Magistrato Relatore

F.to digitalmente Brandolini Elena

Il Presidente

F.to digitalmente Maria Elisabetta Locci

Depositata in Segreteria il 4 ottobre 2021

IL DIRETTORE DI SEGreteria

F.to digitalmente Letizia Rossini